

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1960

(23^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ANGELINI

INDICE

Disegno di legge:

« Aumento della misura degli assegni familiari nel settore del credito » (962) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 213, 216
BITOSSÌ	215
DI GRAZIA, relatore	214, 215
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	215
ZANE	215

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, De Unterrichter, Di Grazia, Donati, Fiore, Mamucari, Militerni, Palumbo Giuseppina, Simonucci, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Di Prisco è sostituito dal senatore Alberti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

DE BOSIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nel settore del credito » (962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nel settore del credito ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D I G R A Z I A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi: il disegno di legge n. 962, comunicato alla Presidenza del Senato il 16 febbraio del corrente anno da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro *ad interim* del tesoro e col Ministro di grazia e giustizia, concerne la ratifica di un accordo economico fra le organizzazioni sindacali nel settore del credito, stipulato il 4 luglio 1959.

Tale accordo ha per oggetto l'aumento della misura degli assegni familiari, nel settore del credito, di lire 1.144 il mese. Per essere più precisi, gli assegni familiari da lire 5.356 verrebbero portati a lire 6.500 mensili.

L'aumento avrebbe effetto dal 1^o luglio 1959.

È chiaro, a mio avviso, che il Ministero, nel presentare questo disegno di legge, esprime implicitamente il suo parere del tutto favorevole all'accordo sindacale precedentemente accennato. Resta però a vedersi quale nuovo onere finanziario comporti tale aumento di assegni familiari e come esso possa essere coperto.

Dai calcoli presuntivi, si può dire sin da ora che il nuovo onere è di lire 2.453.400.000 per le sole prestazioni, ed è pertanto necessario elevare l'aliquota contributiva di equilibrio, che fino al 1958 è stata del 46,06 per cento sulle retribuzioni, nei limiti del minimale e del massimale in vigore.

Poichè l'onere per le sole prestazioni è stato nel 1958 di lire 11.486,8 milioni e di conseguenza — tenendo conto del nuovo onere di lire 2.453,4 milioni su indicato e delle spese di gestione e varie previste in lire 200,6 milioni — la spesa annua complessiva risulterà di lire 14.140.800.000, la nuova aliquota dovrebbe essere del 55,90 per cento.

A questo punto occorre anzitutto considerare che, mentre l'accordo sindacale ha effetto dal 1^o luglio 1959 e il disegno di legge stabilisce tale data per la corresponsione delle nuove misure degli assegni familiari, l'aumento dell'aliquota contributiva non ha invece valore retroattivo, in quanto dovrebbe decorrere dal 1^o luglio 1960.

Di conseguenza, resterebbe una scopertura dal 1^o luglio 1959 al 30 giugno 1960.

A colmare tale scopertura si provvederebbe utilizzando la somma di lire 3.165 milioni che, al 31 dicembre 1958, figura come avanzo della gestione assegni familiari nel settore del credito.

Detta somma, sottraendovi 290 milioni quale quota di accantonamento al fondo di riserva a norma dell'articolo 50, secondo comma, del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, — quota determinata per il 1957 — dà la possibilità di utilizzare la rimanente somma di lire 2.875 milioni per pagare la maggiorazione degli assegni dal 1^o luglio 1959 al 30 giugno 1960, prelevando cioè milioni 200,6 ogni mese per un totale di lire 2.503.200.000.

In tal modo sarà possibile mantenere fino al 30 giugno 1960 la presente aliquota del 46,06 per cento, che soltanto a partire dal 1^o luglio 1960 sarebbe elevata — secondo lo articolo 2 del disegno di legge in esame — al 55,75 per cento.

A questo proposito desidero far rilevare agli onorevoli colleghi che — come ho detto in precedenza — in base ai calcoli effettuati, per coprire la spesa annua di 14.140,8 milioni di lire complessivamente necessaria per l'applicazione del provvedimento, occorrerebbe elevare l'aliquota di equilibrio al 55,90 per cento.

Tuttavia l'articolo 2 del disegno di legge limita l'aumento dell'aliquota al 55,75 per cento, — come dice la relazione ministeriale — « in considerazione del fatto che i risultati della gestione per il passato hanno fatto registrare nel settore un avanzo di gestione »; ma subito dopo la stessa relazione aggiunge che si tratta di un avanzo « non facilmente prevedibile per il futuro ».

Resta quindi giustificata la mia preoccupazione, fondata su di un presupposto che a me sembra degno di particolare considerazione. E l'interrogativo che emerge evidente è questo: dobbiamo senz'altro stabilire — come è previsto all'articolo 2 del disegno di legge in discussione — l'aliquota del 55,75 per cento, col dubbio che non sia bastevole a coprire la somma necessaria per i nuovi assegni familiari, oppure elevarla al 55,90 per cento, che in effetti è l'aliquota occorrente?

Ciò naturalmente al fine di evitare eventuali disavanzi e quindi richieste di nuovi

aumenti dell'aliquota o di utilizzazione di eventuale precedente avanzo patrimoniale.

Lascio alla considerazione vostra, onorevoli colleghi, la soluzione di questo mio dubbio.

Il mio parere è comunque favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione.

Chiedo pertanto alla Commissione di approvarlo all'unanimità.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda la preoccupazione manifestata dall'onorevole relatore, mi permetto anzitutto di osservare che la deficienza contributiva pregressa — e cioè dal 1º luglio 1959 al 30 giugno 1960 — viene sanata mediante l'utilizzazione dell'avanzo che, come ha rilevato lo stesso relatore attraverso i dati della relazione ministeriale, in effetti sussiste.

D I G R A Z I A, *relatore*. Ma viene quasi tutto assorbito!

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. E perciò appunto l'aliquota è aumentata dal 1º luglio 1960. Circa poi l'entità dell'aumento della aliquota in relazione alla spesa complessiva prevista, occorre tener presente che si tratta di dati suscettibili di valutazione ottimistica — come del resto dimostrano i precedenti avanzi di gestione — perchè in genere tutte le gestioni si premuniscono e, per così dire, si riparano con un ombrello un po' più grande di quello che sarebbe strettamente necessario.

B I T O S S I. Ringrazio l'onorevole relatore per aver concluso la sua chiara esposizione con l'invito alla Commissione di approvare all'unanimità il disegno di legge. Questo, com'egli ha detto, è frutto dell'accordo intervenuto fra le organizzazioni sindacali competenti; e a questo proposito mi permetto di sottolineare come ormai nel settore degli assegni familiari si sia stabilita una prassi, per la quale ogni volta che le parti si sono messe d'accordo per stabilire un aumento degli assegni, il Parlamento non fa che ratificare quanto è stato concordato, presupponendo che debba ritenersi pacifico e nor-

male ciò che appunto è stato voluto concordemente dalle parti interessate.

Nel ringraziare quindi di nuovo il relatore, mi auguro che la Commissione voglia approvare il disegno di legge.

Z A N E. Da parte mia dovrei associarmi al relatore, nel rilevare la discordanza tra la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge — là dove si afferma che la aliquota necessaria per ristabilire l'equilibrio della gestione dovrebbe essere il 55,90 per cento — e la disposizione dell'articolo 2 che stabilisce invece, a partire dal 1º luglio 1960, l'aliquota del 55,75 per cento; tanto più che nella medesima relazione si dice anche che se il settore ha avuto in passato avanzi di gestione, la stessa cosa non è facilmente prevedibile per il futuro.

Tuttavia, poichè in effetti la differenza è davvero esigua (trattandosi soltanto dello 0,15 per cento) credo non sia il caso di insistere sull'accennata discordanza. Non esistono quindi, a mio avviso, fondati motivi per opporsi a ciò che rappresenta la conclusione di un accordo sindacale: tutt'al più ci sarebbe da rilevare che in questi casi il Parlamento non può che ratificare, passare cioè lo spolverino, su quanto è stato in precedenza stabilito — nel corso di trattative senza dubbio serie e dibattute — in altra sede.

Io mi domando piuttosto come mai un accordo sindacale stipulato circa un anno fa debba attendere tanto tempo prima di entrare in vigore, dato che il disegno di legge soltanto oggi viene esaminato da noi e dovrà poi passare all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione.

Vorrei perciò fare una raccomandazione, cioè che provvedimenti di questo genere vengano a noi presentati con maggiore sollecitudine, al fine di evitare eccessivi ritardi nell'applicazione.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è ovviamente favorevole all'approvazione del disegno di legge che è stato presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità agli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali competenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1º luglio 1959 le misure degli assegni familiari e del relativo contributo per il settore del credito della Cas-

sa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella *D* di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono sostituite da quelle stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

Prima di mettere in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, do lettura dell'allegata tabella *D*:

TABELLA D

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER IL CREDITO

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

1) Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena);

2) Banche di interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma);

3) Banche di provincie; Banche popolari; Agenti di Credito; Banchieri privati; Istituti finanziari; Casse rurali, agrarie, enti ausiliari; Agenti di cambio; Commissionari di borsa e cambiavalute; Casse di Risparmio; Monti di credito su pegno di 1ª e 2ª categoria; Federazioni regionali delle Casse di Risparmio; Enti equiparati; Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno.

A) ASSEGNI MENSILI

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26)

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati e operai	L. 6.500	L. 6.500	L. 6.500

B) CONTRIBUTO

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 46 per cento della retribuzione assoggettabile a contributo:

limite minimo: L. 500 giornaliera

limite massimo: per le retribuzioni riferite a mese L. 18.750
 per le retribuzioni riferite a quattordicina o a quindicina » 9.375
 per le retribuzioni riferite a settimana » 4.687
 per le retribuzioni riferite a giornata » 750

(È approvata).

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

23ª SEDUTA (1º giugno 1960)

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1º luglio 1960, l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge è elevata al 55,75 per cento.

(È approvato).

Art. 3.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956,

n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,25.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari